

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL: 0832345677 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI TIVOLI

Memorie

On. le Giudice del Lavoro Dott.ssa S. Ottoni – Nrg. 4905/2023

PER: Prof.ssa PENNELLI Nicoletta con l'Avv. Sirio Solidoro

1. Sulla modifica della domanda e sul parziale ottenimento del bene della vita.

Con riferimento alla fattispecie in esame si osserva come l'art. 420 cpc, nel prevedere la *emendatio libelli*, non stabilisce che la parte ricorrente sia contestualmente onerata ad anticipare lo schema di domanda che intende proporre ai fini della modifica delle richieste originarie.

Al contrario, la predetta norma stabilisce che la richiesta della parte è consentita ai fini della modifica (*emendatio*) e non ai fini della riformulazione (*mutatio*), con la conseguenza che ove la ricorrente, autorizzata a modificare la domanda, rimoduli la richiesta non nei sensi dell'*emendatio libelli* di cui all'art. 420 cpc, ma della *mutatio libelli*, l'istanza va incontrato ai limiti stabiliti dal predetto articolo.

Ciò premesso, nel caso in esame la ricorrente rivendicava il diritto di insegnare nella classe di concorso A027 in quanto in possesso della laurea in ingegneria e già ammessa ad insegnare “*matematica applicata*” (A047) e “*fisica*” (A020).

La nuova norma di cui al DM n. 255/2023 è sopravvenuta rispetto al precedente regolamento ed ha previsto la laurea in ingegneria tra i titoli validi per insegnare nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), purché congiunta ad ulteriori crediti (Tabella A del Dm n. 255/2023).

La ricorrente, invece, rivendica che tali crediti non siano necessari, posto che è illogico che la stessa docente sia ammessa ad insegnare matematica applicata (A047), fisica (A20), ma non anche matematica e fisica in maniera congiunta nella classe A027.

Ne discende che la novella normativa consente senz'altro ai laureati in ingegneria di insegnare nella classe di concorso A027, ma a condizione che vi siano ulteriori crediti che



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL: 0832345677 – 0513512147

la ricorrente non ritiene necessari poiché già ammessa ad insegnare, senza altri crediti, nelle classi affini (A047 ed A020).

Di recente, su vicenda analoga, si è espresso anche il Tribunale del Lavoro di Trieste, che ha ritenuto illogica l'esclusione, dalla classe di concorso A027, di chi, - al pari della odierna ricorrente, - possa insegnare matematica applicata e fisica, ma non anche entrambe le materie in modo congiunto nella classe A027.

Si intende dunque ribadire come la nuova norma se, da un lato, evoca la laurea in ingegneria tra i titoli validi per insegnare nella classe A027, d'altro lato non determina l'accesso diretto, subordinando al conseguimento di ulteriori crediti – previsti dalla Tabella A del DM n. 255/2023 – che la ricorrente ritiene di non dover conseguire.

Ne discende che il bene della vita anelato riferito al titolo, ossia il diritto della ricorrente a vedere la propria laurea in ingegneria valida per insegnare nella predetta classe A027, è stato in sé riconosciuto dalla parte pubblica (e sino a tale segmento la materia del contendere cessa); per quanto invece attiene l'onere di conseguire ulteriori crediti, quest'ultimo segmento rimane ancora aperto e controverso.

Pertanto, mentre l'ostacolo giuridico all'origine risiedeva anche nel titolo di laurea, oggi il titolo non è più di ostacolo, ma lo diventano gli ulteriori crediti che l'amministrazione pretende.

Pertanto, tale norma ha effetti *ex nunc* e non si riferisce al pregresso, mentre la ricorrente rivendica che il proprio titolo sia valido *ab origine*, con la conseguenza che anche ove la nuova norma dovesse prevedere *in toto* la possibilità di insegnare nella predetta materia, resta il limite temporale (ma, come detto, la nuova norma subordina l'insegnamento nella classe A027 al ricorrere di alcuni requisiti).

Al riguardo si rinvia allora alla recente giurisprudenza di merito che, a seguito di vicende analoghe, ha riconosciuto come l'invocato diritto debba essere accertato con effetti anche retroattivi, senza che la nuova norma possa avere effetti assorbenti.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL: 0832345677 – 0513512147

Pertanto, l'entrata in vigore della nuova norma, in virtù della quale è stata richiesta la modifica della domanda introduttiva, determina parzialmente la cessata materia del contendere, poiché non esaurisce la problematica, stante gli effetti non retroattivi dello *ius superveniens* e la previsione di ulteriori crediti.

Ciò premesso, alla domanda iniziale si intende aggiungere:

ACCERTARE e/o DICHIARARE la cessata materia del contendere riguardo al titolo della ricorrente, ossia alla laurea in ingegneria, quale titolo oggi valido ai fini dell'insegnamento nella classe di concorso A027, a decorrere dall'entrata in vigore della nuova norma, escluso il periodo pregresso per cui si è in causa.

Resta invece in corso il fatto che tale titolo deve essere abbinato ad altri crediti, profilo quest'ultimo per cui il ricorso prosegue secondo le prospettazioni originarie, posto che la ricorrente rivendica, anche con effetti *ex tunc*, il diritto di insegnare nell'ambito classe e ritiene come sia manifestamente illogico che la parte pubblica le permetta di insegnare “matematica applicata” e “fisica”, senza ulteriori crediti, ma non anche entrambe le materia nella classe A027.

Si allega:

- 1) Sent. Trib. Lav. Trieste
- 2) Sent. Trib Lav. Siracusa
- 3) Sent. Trib. Lav. Benevento
- 4) Sent. Trib. Lav. Napoli Nord
- 5) Sent. Trib. Lav. Napoli Nord
- 6) Sent. Trib. Lav. Roma
- 7) Sent. Trib Lav. Bologna
- 8) Sent. Trib Lav. Cremona
- 9) Sent. Trib Lav. Frosinone

Salvezze illimitate.

Bologna-Tivoli, f.to Avv. Sirio Solidoro

